



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula 70 - 00186 Roma - tel. 06/68851 - fax 06/68897523

e-mail: ufficio1.dgcivile@giustizia.it

Ufficio I



m_dg.DAG.04/07/2008.0090350.U

Roma **3 LUG. 2008**

7200600104		
N. 10786 / 108		6-7-08
PRESIDENZA	CC	RUC P. Carro
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

*Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore
delle Acque Pubbliche
ROMA*

*Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI*

e p.c.

*Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale
ROMA*

*Ai Sigg. Procuratori Generali
LORO SEDI*

OGGETTO: Rateizzazione delle spese di giustizia iscritte a ruolo ed indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo

Rateizzazione delle spese di giustizia iscritte a ruolo

Il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 recante "Proroga dei termini previsti da disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto all'art. 36 comma 2-bis, la modifica dell'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, prevede che "l'agente

della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili”.

Il medesimo articolo ha altresì disposto che l’art. 19 del citato D.P.R. si applica *“alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali...fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all’art. 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”*

Ferma restando la competenza degli uffici giudiziari per quanto attiene la fase spontanea, antecedente alla riscossione mediante il ruolo esattoriale, con applicazione pertanto, ai sensi dell’articolo 233 del Testo Unico delle spese di giustizia, del decreto dirigenziale 28 marzo 2003, il nuovo dettato normativo attribuisce agli agenti della riscossione la competenza in merito alle istanze presentate successivamente all’iscrizione a ruolo dei crediti erariali.

Dovranno pertanto essere inviate all’agente della riscossione competente le eventuali domande che dovessero essere erroneamente indirizzate all’ufficio giudiziario.

Il carattere speciale della normativa riguardante la riscossione delle pene pecuniarie, ribadito peraltro dal legislatore nella legge in commento, lascia invariata la competenza del magistrato in merito alla rateizzazione di tali sanzioni e pertanto i relativi provvedimenti dovranno essere comunicati al competente agente della riscossione per l’esecuzione.

Responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo

Il medesimo articolo 36 al successivo comma 4-ter dispone, a pena di nullità, che la cartella di pagamento indichi il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo oltre a quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 16/E del 6 marzo 2008 è intervenuta sulla materia chiarendo tra l’altro che il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo deve appartenere all’ente creditore mentre per l’emissione e la notifica della cartella di pagamento i responsabili devono individuarsi nell’ambito degli agenti della riscossione.

Si chiede pertanto che con l'invio delle minute di ruolo alla articolazione territoriale di Equitalia Servizi S.p.A. che cura la redazione del ruolo esattoriale, si provveda alla nomina del relativo responsabile del procedimento.

Il Direttore Generale
Luigi Frunzio

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luigi Frunzio', written over the typed name.